

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1328)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1965
(V. Stampato n. 1607)*

d'iniziativa del deputato ALESSANDRINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1965*

Norme sulla composizione del Consiglio direttivo
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero delle finanze;

tutti nominati su proposta dei rispettivi Ministri;

- b) un coltivatore di piante da carta;
un produttore di cellulosa per carta;
un produttore di carta da giornali;
un produttore di carte o cartoni vari;
un editore di giornali quotidiani
un editore di giornali periodici;
un editore di libri o riviste;
un industriale cartotecnico;
un commerciante di carta o cartoni;
un giornalista professionista;

tutti designati dalle rispettive Organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

c) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

d) cinque esperti da scegliersi dal Ministro dell'industria e del commercio fra le persone che, senza appartenere alle categorie interessate, possiedano riconosciuta competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività dell'Ente.

Art. 2.

Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio, si provvederà alla sostituzione in conformità alle stesse norme previste per la nomina.

Il componente che subentra rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Art. 3.

I revisori dei conti dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 4.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio può essere sciolto il Consiglio direttivo e nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente, nei casi di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente medesimo e di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del Consiglio.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.